



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 19 settembre 2017 - n. X/1633 Mozione concernente il riconoscimento del Gruppo automoto storiche dell'arma pastrengo (G.A.S.A.P)	3
Deliberazione Consiglio regionale 19 settembre 2017 - n. X/1634 Mozione concernente la riorganizzazione degli enti intermedi	3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 241 del 2 ottobre 2017 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 7122 al n. 7148)	5
Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 7149)	6
Delibera Giunta regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7138 Incremento della dotazione finanziaria della misura «ASSET»- accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani di cui alla d.g.r. 25 luglio 2016 n. X/5463	7
Delibera Giunta regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7139 Impresa Sicura: Contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali	9
Delibera Giunta regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7140 Impresa 4.0 - Approvazione accordo di collaborazione con fondazione politecnico di Milano	16
Delibera Giunta regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7142 Correzione di errore materiale all'allegato 1 della deliberazione n. X/6862 del 12 luglio 2017 «Adozione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003 al fine della trasmissione alla competente autorità di bacino per le verifiche di competenza e l'acquisizione del parere vincolante»	46
Delibera Giunta regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7144 Approvazione del criterio localizzativo «Fattore di Pressione» in attuazione dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014	47

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 26 settembre 2017 - n. 11614 T.u. n. 1775 approvato con r.d. 11 dicembre 1933 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2. concessione all'utenza di Roggia Madonna Gaiazza, della grande derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo nella misura di medi moduli 3,1077 (310,77 LIT/SEC) da 3 teste di fonte in comune di Castelleone e da 2 pozzi nel comune di Camisano (CR), a sussidio di una porzione del comprensorio irrigato dal Naviglio civico della città di Cremona, chiesta con istanze in data 30 gennaio 1997 e 6 agosto 2007 dall'utenza di Roggia Madonna Gaiazza. ID PRATICA: MI021107272007 COD FALD: CR D/2007.	57
Decreto dirigente struttura 29 settembre 2017 - n. 11824 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici	74

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2017 - n. 11747 POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) bando turismo e attrattività. Approvazione del VIII elenco delle domande ammesse e non ammesse (in attuazione d.d.u.o. n. 3521/2017) e rettifica di decreti vari	106
--	-----

D.g.r. 2 ottobre 2017 - n. X/7144
Approvazione del criterio localizzativo «Fattore di Pressione» in
attuazione dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione
del programma regionale gestione rifiuti approvato con d.g.r.
n. 1990/2014

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la Delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche »;
- il d.lgs 36/2003 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Visti:

- l'art. 8, comma 7 della L.r. n. 12/2007;
- l'art. 14-bis delle NTA del PRGR (d.g.r. n. 1990/2014) che prevede: «*Le Province provvedono al censimento delle discariche ed al calcolo del Fattore di Pressione di cui al par. 13.1.1.1 del P.R.G.R., e li trasmettono alla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma stesso. La Regione provvede conseguentemente alla determinazione di uno specifico criterio localizzativo per il quale si rimanda al par. 14.6.3 (Appendice 1), da approvarsi con delibera di Giunta. Fino all'approvazione da parte della Regione del nuovo criterio localizzativo si applica quanto previsto dal par. 14.6.3 (Appendice 1);*- il paragrafo 14.6.3 dell'Appendice 1 alle NTA del PRGR che prevede che: «*La Giunta regionale, entro 12 mesi dal completamento del censimento delle discariche e dal calcolo del Fattore di Pressione (FPvol) da parte delle Province sulla base di quanto previsto al capitolo 13, determina un criterio localizzativo in base al FPvol, sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un'area di raggio 5 km rispetto all'area dell'istanza di discarica;*

Visto in particolare l'art. 196, comma 1, lettera o) del d.lgs. 152/06 che prevede che sia competenza delle Regioni «*la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)*»;

Atteso che, ad oggi, lo Stato non ha ancora provveduto alla definizione dei criteri generali, come previsto dall'art. 195, comma 1, lettera p) del d.lgs 152/06, che costituiranno standard minimi nazionali, e che comunque le Regioni possono procedere alla definizione dei criteri regionali, finalizzati a perseguire livelli di tutela più elevati in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente;

Dato atto che, qualora lo Stato provvedesse all'approvazione dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) del d.lgs 152/2006, entro 6 mesi, fatte salve eventuali tempistiche previste dagli stessi, la Giunta provvederà a verificare la coerenza della presente delibera con tali criteri ed eventualmente ad adeguarli;

Visti i dati relativi al censimento delle discariche ed al calcolo del fattore di pressione, trasmessi dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 14-bis delle NTA del PRGR e ripilogati nell'allegato A alla presente delibera;

Atteso che la raccolta dei dati trasmessi dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano è stata conclusa in data 8 marzo 2017 e che pertanto la nuova determinazione del fattore di pressione deve essere effettuata entro il 8 marzo 2018;

Visto il «Primo rapporto di monitoraggio del PRGR/PRB» oggetto di comunicazione nella Giunta del 24 luglio 2017;

Atteso che la previsione del criterio localizzativo del fattore di pressione per le discariche ha l'obiettivo di evitare l'eccessiva concentrazione di tali impianti, con i relativi impatti, in porzioni di territorio regionale, per tutelare l'ambiente e la salute pubblica, garantendo nel contempo la disponibilità di una adeguata

estensione di aree idonee per la localizzazione di discariche, anche nel rispetto degli ulteriori criteri localizzativi previsti;

Atteso che:

- la previsione richiamata dell'art. 14-bis delle NTA del PRGR è inserita nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti che è stato sottoposto a VAS e che la presente delibera è una mera attuazione di quanto già valutato e prescritto;
- il PRGR non prevede il numero e la localizzazione delle discariche, ma soltanto le aree idonee e non idonee alla loro localizzazione e che perciò anche questo criterio localizzativo, essendo limitato a porzioni limitate di territorio, non impedisce la realizzazione del numero di discariche necessario alle esigenze di smaltimento, ma ne consente esclusivamente una collocazione idonea alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- nel monitoraggio del PRGR citato, è indicata in fase di valutazione l'eventuale modifica del fattore di pressione esistente e che non emergono motivi contrari a tale revisione;
- la proposta è maggiormente cautelativa del criterio transitorio;

Ritenuto pertanto che la definizione del fattore di pressione non debba essere sottoposta né a VAS, né a verifica di assoggettabilità alla VAS;

Ritenuto che il principio contenuto nell'art. 13, comma 1 delle NTA del PRGR, che reca: «*I criteri localizzativi indicati si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore delle presente P.R.G.R.*», sia applicabile anche a questo criterio localizzativo, che pertanto è da applicare esclusivamente alle istanze successive alla sua entrata in vigore;

Vista la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto:

- di approvare, in attuazione dell'art. 14-bis del PRGR, il criterio localizzativo del fattore di pressione alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
- di disapplicare quanto previsto relativamente al fattore di pressione al paragrafo 14.6.3 dell'Appendice 1 alle NTA del PRGR per le istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera, coincidente con quella della sua pubblicazione sul BURL;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 14-bis del PRGR, il criterio localizzativo del fattore di pressione alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente delibera;

2. di disapplicare quanto previsto relativamente al fattore di pressione al paragrafo 14.6.3 dell'Appendice 1 alle NTA del PRGR per le istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera, coincidente con quella della sua pubblicazione sul BURL;

3. di dare atto che il criterio come rivisto dalla presente delibera è da applicare esclusivamente alle istanze successive alla sua entrata in vigore, in coerenza con l'art. 13, comma 1 delle NTA del PRGR;

4. di dare atto che, qualora lo Stato provvedesse all'approvazione dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) del d.lgs 152/2006, entro 6 mesi, fatte salve eventuali tempistiche previste dagli stessi, la Giunta provvederà a verificare la coerenza della presente delibera con tali criteri ed eventualmente ad adeguarli;

5. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente delibera.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A: REVISIONE DEL CRITERIO LOCALIZZATIVO “FATTORE DI PRESSIONE” IN ATTUAZIONE DELL’ART. 14-BIS DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI APPROVATO CON D.G.R. N. 1990/2014

Premessa

Il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r n. 1990/2014, disciplina al capitolo 13.1.1 le modalità di censimento delle discariche da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, specificandone i contenuti:

“Censimento delle discariche: censite ai sensi della l.r. n. 94/80, cessate, in post-gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati o in corso. Tale censimento è di fondamentale importanza per la pianificazione comunale e sovracomunale, per la progettazione di opere pubbliche e per avere sotto controllo la situazione ambientale e sanitaria: per ogni vecchia discarica dovrà essere cartografato, ove possibile, il perimetro ed individuate le caratteristiche principali (anni in cui sono avvenuti i conferimenti, volumetria, eventuali atti autorizzativi, tipologia dei rifiuti conferiti, presenza o meno di monitoraggi ambientali in corso, eventuali criticità)”.

Il PRGR prevede quindi, sulla base del censimento e considerando soltanto le discariche autorizzate a partire dalla l.r. n. 94/80 (escludendo perciò quelle più vecchie, anche se censite), il calcolo del fattore di pressione a livello comunale secondo la seguente formula:

$$FP_{vol} = \frac{VDi * 0,5 + VDnp * 1 + VDP * 1,5}{S}$$

Con:

VDi = volume delle discariche per rifiuti inerti presenti nell’area comunale [m³], autorizzate a partire dalla l.r. n. 94/80 in base alle diverse norme vigenti: di prima categoria (r.r. 2/82); di II categoria tipo A (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti inerti (d.lgs. 36/03)

VDnp = volume delle discariche per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi; di seconda categoria (r.r. 2/82); giacimento controllato (r.r. 3/82); di I categoria e/o II categoria tipo B (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti non pericolosi (d.lgs. 36/03), presenti nell’area comunale [m³]

VDP = volume delle discariche di II categoria tipo C; di III categoria (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti pericolosi d.lgs. 36/03), presenti nell’area comunale [m³]

S = superficie totale del territorio comunale [Km²]

Il calcolo è effettuato utilizzando il volume di rifiuti perché esso è indice di:

- numero di mezzi utilizzati per il conferimento con relativi impatti;
- impatti derivanti dal conferimento in discarica e dalle operazioni gestionali della discarica;
- quantità di inquinanti presenti nel sito e quindi potenzialmente rilasciabili in falda, atmosfera ed acque superficiali (ciò anche in considerazione al peso diverso dato alla diversa tipologia di discariche).

L’art. 14-bis delle NTA del PRGR prevede che: *“Le Province provvedono al censimento delle discariche ed al calcolo del Fattore di Pressione di cui al par. 13.1.1.1 del P.R.G.R., e li trasmettono alla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma stesso. La Regione provvede conseguentemente alla determinazione di uno specifico criterio localizzativo per il quale si rimanda al par. 14.6.3 (Appendice 1), da applicarsi con delibera di Giunta. Fino all’approvazione da parte della Regione del nuovo criterio localizzativo si applica quanto previsto dal par. 14.6.3 (Appendice 1)”*;

Il paragrafo 14.6.3 dell'Appendice 1 alle NTA del PRGR prevede che: *“La Giunta regionale, entro 12 mesi dal completamento del censimento delle discariche e dal calcolo del Fattore di Pressione (FP_{vol}) da parte delle Province sulla base di quanto previsto al capitolo 13, determina un criterio localizzativo in base al FP_{vol} , sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un'area di raggio 5 km rispetto all'area dell'istanza di discarica”*.

La modalità di calcolo del FP, pertanto, è la medesima da utilizzarsi, riferendola però a due superfici “S” diverse: in un caso il territorio comunale (ed avremo il $FP_{comunale}$), nell'altro l'area individuata con un buffer di 5 Km partendo dall'area della singola istanza (FP_{areale}).

Il PRGR ha già previsto, in prima applicazione, l'applicazione del fattore di pressione (FP), sia $FP_{comunale}$ che FP_{areale} : per entrambi il valore soglia stabilito è pari a $160.000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$.

Il FP_{areale} è calcolato considerando un'area definita tecnicamente per valutare gli impatti ambientali e sanitari, a prescindere dai confini amministrativi.

Il $FP_{comunale}$ è invece calcolato su un'area individuata da un punto di vista amministrativo (i confini comunali) ed ha perciò un valore maggiormente legato alla pianificazione territoriale ed all'impatto socio-economico sulle comunità locali dato dalla presenza di discariche.

Dati di inquadramento relativi alle discariche

E' opportuno fare alcune valutazioni preliminari relative al fabbisogno di discariche, in quanto è necessario garantire che i criteri localizzativi non impediscano l'ubicazione e realizzazione di un numero congruo di impianti di tale tipologia nella Regione.


La pianificazione rifiuti deve consentire una gestione efficiente ed efficace, garantendo potenzialità di trattamento adeguate, al fine di garantire tutela della salute e dell'ambiente, costi ridotti per i cittadini e competitività per le aziende.

L'obiettivo di garantire un sistema di gestione rifiuti efficiente ed efficace va perseguito assicurando al contempo la localizzazione migliore per gli impianti, evitando le aree con particolari criticità o sensibilità: questa è la finalità dei criteri localizzativi.

Una valutazione dei dati di fabbisogno di discariche è perciò opportuna per inquadrare correttamente la questione del fattore di pressione.


Dalle relazioni annuali di ARPA Lombardia è possibile estrarre i seguenti grafici che mostrano, rispettivamente, l'andamento dei conferimenti in discarica (operazione D1) per i rifiuti urbani indifferenziati e per i rifiuti speciali.

Fig. 26 DESTINO FINALE (SMALTIMENTO DIRETTO) DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRODOTTI IN LOMBARDIA (tonnellate) - 1995-2015



* I dati riferiti agli anni 1995-1997 sono desunti dalle relazioni elaborate da Regione Lombardia

Fig. 47 DESTINO DI RIFIUTI AVVIATI AD OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (migliaia di tonnellate) - 2002-2014



Tali dati sono inoltre ripresi e confermati nel primo rapporto di monitoraggio del PRGR.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani indifferenziati, si registra un conferimento quasi nullo (0,7% del totale rifiuti prodotti), rispetto a valori che negli anni '90 erano ancora di oltre 1.000.000 di t, corrispondenti ad un volume molto elevato (con peso specifico di 0,7-0,8 si tratta di 1,7-1,8 milioni di metri cubi).

Analizzando i dati relativi ai rifiuti speciali (che comprendono anche i decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani), emerge comunque un netto calo rispetto ai primi anni '00, anche considerando la parziale risalita dopo il minimo del 2009.

E' pertanto evidente che è possibile garantire una corretta gestione dei rifiuti in Lombardia, che soddisfi anche le esigenze del sistema produttivo e garantisca le necessità di smaltimento alle imprese per i rifiuti non diversamente trattabili, anche con un numero decrescente di discariche, notevolmente inferiore a quello degli anni '90-'00.

Tale considerazione è pienamente coerente inoltre con la gerarchia di gestione dei rifiuti comunitaria e nazionale, che considera il conferimento in discarica come opzione residuale.

I dati sono riferiti agli anni immediatamente seguenti all'approvazione del PRGR, pertanto la compiuta attuazione del piano stesso, con gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e di massimizzazione del recupero, porterà ulteriormente a ridurre nel tempo il fabbisogno di discariche.

Dati di riferimento relativi al fattore di pressione

Sono stati raccolti, secondo quanto previsto dal PRGR, il censimento delle discariche ed i $FP_{comunali}$ calcolati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, nelle seguenti date:

- Provincia di Bergamo: 31/03/2015;
- Provincia di Brescia: 19/02/2016;
- Provincia di Como: 08/03/2017;
- Provincia di Cremona: 13/08/2015;
- Provincia di Lecco: 09/10/2015;
- Provincia di Lodi: 18/09/2015;
- Provincia di Mantova: 24/09/2015;
- Città Metropolitana di Milano: 02/11/2015;
- Provincia di Monza e Brianza: 03/02/2015;
- Provincia di Pavia: 13/04/2015;
- Provincia di Sondrio: 23/01/2017;
- Provincia di Varese: 21/09/2015.


Dai dati raccolti, il $FP_{comunale}$ attuale risulta superato nel seguente numero di Comuni:

Provincia	N. Comuni tot.	N. Comuni con FP superato	Sup. tot Provincia (Km ²)	Sup. Comuni con FP superato (Km ²)	% territorio con FP superato
Bergamo	242	3	2.745,94	23,97	0,87%
Brescia	206	7	4.784,36	175,92	3,68%
Como	154	1	1.279,04	10,68	0,84%
Cremona	115	0	1.770,46	0	0%
Lecco	88	0	814,58	0	0%
Lodi	61	0	782,99	0	0%
Mantova	69	0	2.341,44	0	0%
Milano	134	3	1.575,65	27,98	1,78%
Monza e Brianza	55	1	405,49	4,39	1,08%

Pavia	189	3	2.968,64	18,28	0,62%
Varese	139	4	1.198,11	38,44	3,21%
Sondrio	77	0	3.195,76	0	0%
Tot. Province con dati	1529	22	23.862,46	299,66	1,26%

I Comuni con $FP_{comunale}$ diverso da zero (e quindi con la presenza di almeno una discarica autorizzata e censita) sono 226 su un totale analizzato di 1.529, ossia il 14,8%. Da precisare poi che per 19 Comuni è noto che esiste almeno una discarica, ma la mancanza di dati impedisce il calcolo del $FP_{comunale}$.

La distribuzione del valore del $FP_{comunale}$ (sotto riportata) evidenzia come un numero ristretto di Comuni presenti un $FP_{comunale}$ elevato, mentre c'è una lunga "coda" di Comuni con valori di $FP_{comunale}$ molto bassi (sui 226 Comuni con $FP_{comunale}$ diverso da zero, 123 (pari al 54,4%) hanno un valore di $FP_{comunale}$ inferiore a 10.000 m^3/Km^2).



$FP_{comunale}$	N. Comuni
0	1283
0-10.000	123
10.001-50.000	49
50.001-100.000	23
100.001-145.000	6
145.001-150.000	2
150.001-160.000	1
160.001-200.000	6
200.001-300.000	10
300.001-400.000	1
400.001-500.000	0
500.001-600.000	1
600.001-700.000	1

700.001-800.000	1
800.001-900.000	0
900.001-1.000.000	2

Per quanto riguarda il FP_{areale} (definito a livello di buffer di 5 Km), essendo calcolato a partire dall'area di una specifica istanza, non è possibile calcolarlo a priori per l'intero territorio regionale.

A partire dai dati raccolti a livello comunale, dal censimento delle discariche esistenti, dai dati su produzione rifiuti e conferimento in discarica è possibile procedere alla revisione del FP in attuazione dell'art. 14-bis delle NTA del PRGR.

Fattore di pressione a livello di buffer (FP_{areale})

Come visto, non sono disponibili per il FP_{areale} dei dati come quelli raccolti a livello comunale, ma è comunque possibile fare stime numeriche.

Con il valore soglia attuale, in un'area di raggio 5 Km (pari a circa 78,5 Km²), il volume teorico di discariche per rifiuti non pericolosi realizzabili è pari a circa 12.560.000 m³, corrispondente a circa 7/8 discariche di dimensione media (considerando una dimensione media per le discariche più recenti intorno a 1-2,5 milioni di metri cubi).

Tale valore è consistente e, guardando il censimento già citato, corrisponde sostanzialmente solo alla zona dell'alta pianura bresciana e della bassa provincia di Varese, dove la concentrazione è particolarmente elevata, anche perché risalente in buona parte ad anni precedenti, nei quali una gestione dei rifiuti meno organizzata di quella attuale obbligava ad un più rilevante smaltimento in discarica, come già evidenziato.

Si ritiene perciò che il valore soglia transitorio del PRGR discrimini in modo insufficiente tra aree diverse e consenta la realizzazione di un numero elevato di impianti, non necessario a garantire una corretta gestione dei rifiuti, considerata la gerarchia comunitaria, gli obiettivi del PRGR ed i dati illustrati precedentemente: è necessario pertanto ridurre il valore soglia in coerenza con la pianificazione.

A seguito delle ulteriori analisi, si conferma che un valore così elevato sia eccessivo e debba perciò essere ridotto a livello di precauzione nei confronti dell'insorgere di possibili problematiche ambientali e relative alla salute pubblica.

Considerati gli effetti sinergici e cumulativi tra impatti, si ritiene che la situazione massima attuale riferita ad un Comune di dimensione media (estensione areale di 15,6 Km² in cui sono ammissibili 2.495.545 m³ di rifiuti non pericolosi secondo l'attuale soglia del $FP_{comunale}$) non sia congrua se rapportata all'areale più ampio di 78,5 Km² (pari a circa 5 volte la superficie media dei Comuni lombardi) e che vada perciò garantita una distribuzione areale della pressione ambientale indotta dalla presenza di rifiuti dell'ordine di grandezza pari al 50% rispetto a quella del singolo Comune.

La riduzione della soglia del FP_{areale} è necessaria anche per garantire una tutela comunque efficace anche ai Comuni con superficie ampia, dove il solo $FP_{comunale}$ consentirebbe la localizzazione di volumi elevati di rifiuti.

I fabbisogni ridotti di conferimento in discarica, evidenziati in un paragrafo precedente, consentono pertanto di definire livelli soglia più stringenti e si ritiene che, per le considerazioni svolte, una soglia pari a 64.000 m³/km² sia adeguata, in questa fase, a perseguire l'obiettivo di tutela indicato, senza tuttavia impedire in modo generalizzato la realizzazione di discariche; tale soglia corrisponde a circa 5.024.000 m³ di rifiuti collocati nell'area definita di raggio 5 Km (pari a circa 2-3 discariche medie per rifiuti non pericolosi).

Come richiamato precedentemente, il calcolo del FP è effettuato considerando tutti i volumi delle discariche esistenti autorizzate a partire dalla l.r. n. 94/80 e pertanto la tutela tiene conto dei conferimenti avvenuti nel tempo e quindi dello stato di fatto del territorio.

Fattore di pressione a livello comunale (FP_{comunale})

Il valore soglia attuale per il FP_{comunale}, sulla base dei dati esposti, discrimina in modo abbastanza efficace un ristretto numero di situazioni in cui il contesto è particolarmente impattato dalla presenza di discariche, ma una riduzione anche limitata potrebbe portare ad una discriminazione migliore.

Tali valutazioni sono relative ai Comuni che già hanno la presenza di almeno una discarica autorizzata e che pertanto hanno un FP_{comunale} diverso da zero, ma è opportuno valutare gli effetti della soglia anche relativamente ai Comuni senza alcuna discarica e perciò con FP_{comunale} pari a zero.

La superficie media dei Comuni lombardi è pari a 15,6 Km², che, con il valore soglia del FP_{comunale} pari a 160.000 m³/Km², consentirebbe la realizzazione di discariche con una volumetria massima di 2.495.545 m³ considerando rifiuti non pericolosi oppure 1.664.000 m³ di rifiuti pericolosi.

Considerando una dimensione media per le discariche più recenti intorno a 1-2,5 milioni di metri cubi, se ne deduce che il valore soglia attuale consente la localizzazione di poco più di una discarica media in un Comune di dimensioni medie.

Un valore soglia di 145.000 m³/Km², invece, consentirebbe la realizzazione di discariche con una volumetria massima di 2.262.000 m³ considerando rifiuti non pericolosi oppure 1.508.000 m³ di rifiuti pericolosi, garantendo così la possibilità di ubicazione di tali impianti sul territorio regionale, evitando al contempo eccessive concentrazioni in singoli Comuni.

Una soglia pari a 145.000 m³/Km² tutela i Comuni più piccoli, dove l'impatto a livello territoriale ed a livello sociale a parità di volumetria conferita sarebbe più alta, pur garantendo la possibilità di collocare discariche di dimensione congrua in un numero sufficiente di Comuni; infatti con tale soglia:

- una discarica per rifiuti non pericolosi di 2.000.000 m³ (presa come riferimento) è collocabile in Comuni con una superficie superiore a 13,8 Km²;
- considerato quanto sopra, tale discarica teorica di riferimento (tralasciando i restanti criteri localizzativi e non tenendo conto ai fini di questo calcolo delle discariche già esistenti) è pertanto comunque ubicabile nei Comuni che rappresentano circa il 36% del numero totale regionale, ma il 70% dell'estensione dell'intera Regione.

Una riduzione eccessiva della soglia, in Comuni con una estensione territoriale medio/piccola, comporterebbe invece l'impossibilità di collocare anche solo una discarica di dimensione congrua, diversamente dalla situazione attuale: ciò sarebbe in contrasto con le finalità del FP che nasce per impedire l'aggravamento di situazioni già compromesse, non per impedire la localizzazione di discariche laddove non ce ne sono.

Il valore soglia di 145.000 m³/Km², pertanto, rappresenta un punto di equilibrio tra la tutela dei Comuni più piccoli e la necessità di avere comunque una superficie areale sufficiente per ubicare le discariche necessarie.

Si ritiene perciò opportuno ridurre la soglia, portandola a 145.000 m³/Km².

Il FP_{comunale}, essendo riferito ad una superficie definita da un punto di vista amministrativo, ha una più stretta connessione con la pianificazione territoriale, rispetto al FP_{areale}.

Il FP_{areale} , infatti, consente di tutelare a livello generale per tutto il territorio lombardo nello stesso modo l'ambiente e la salute, evitando concentrazioni eccessive di volumi di discariche, mentre il $FP_{comunale}$ evita che ci siano concentrazioni eccessive nel territorio comunale, che costituisce il livello base della pianificazione territoriale.

Ferma restando la tutela garantita dal FP_{areale} , è possibile pertanto consentire che la valutazione del $FP_{comunale}$ sia fatta su aree amministrative di riferimento diverse dal singolo Comune, sulla base di considerazioni effettuate dai Comuni coinvolti e dalla Provincia/Città Metropolitana, in quanto Autorità competente a definire i criteri localizzativi di dettaglio, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs 152/06.

Su richiesta al massimo di due Comuni confinanti appartenenti alla medesima Provincia/Città Metropolitana, pertanto, si ritiene di rendere possibile per la Provincia/Città Metropolitana autorizzare di calcolare il $FP_{comunale}$ sulla superficie complessiva dei Comuni stessi. Nel caso di due Comuni appartenenti a diverse Province/Città Metropolitana, l'approvazione dovrà essere fatta da entrambe le Province/Città Metropolitana interessate.

L'approvazione definitiva spetta a Provincia/Città Metropolitana ai sensi dell'art. 197 del d.lgs 152/06 e in quanto applicazione diretta di un criterio regionale, non è necessaria la verifica di coerenza con il PRGR effettuata da Regione per i criteri aggiuntivi provinciali ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Per procedere all'applicazione di questa possibilità, i due Comuni dovranno essere confinanti e l'"aggregazione" ai fini del calcolo dovrà essere permanente, per evitare distorsioni nei calcoli successivi. Tale "aggregazione" dovrà essere comunicata da Provincia/Città Metropolitana a Regione, una volta approvata, e diventerà una integrazione della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia, redatta ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Tale facoltà non amplia la possibilità di collocare rifiuti sull'area complessiva, infatti il quantitativo massimo ammissibile sul territorio di riferimento rimane lo stesso, mentre cambia soltanto la possibilità di una diversa suddivisione tra i Comuni coinvolti, con l'assenso degli stessi.

Il criterio così approvato dalla Provincia/Città Metropolitana, pertanto, non è un livello inferiore di tutela rispetto al criterio generale regionale, ma una sua diversa articolazione, nell'ambito di quanto consentito dall'art. 197 del d.lgs 152/06.

In seguito all'andamento dei dati raccolti (in particolare tramite i rapporti biennali di monitoraggio del PRGR), a problematiche eventualmente sorte, ai fabbisogni di conferimenti in discarica, al perfezionamento del censimento delle discariche e a nuove valutazioni, il fattore di pressione potrà essere eventualmente ulteriormente rivalutato e modificato dalla Giunta.

Nuovo criterio localizzativo "fattore di pressione"

Sulla base delle considerazioni esposte, il nuovo criterio localizzativo del fattore di pressione che integra il par. 14.6.3 del PRGR per le istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, è il seguente:

"Non potranno essere autorizzati nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, (le cui istanze siano pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente criterio) nei Comuni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del FP_{vol} pari a $145.000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$ o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite; tale divieto vale anche

laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dall'area oggetto di istanza, la realizzazione dell'impianto determini il superamento del FP_{vol} pari a $64.000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$ o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite.

Per il calcolo del FP_{vol} riferito all'area delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzione dell'impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamente considerata l'intera volumetria della discarica.

Su richiesta al massimo di due Comuni confinanti appartenenti alla medesima Provincia/Città Metropolitana, la Provincia/Città Metropolitana può autorizzare di calcolare il $FP_{comunale}$ sulla superficie complessiva dei Comuni stessi. Nel caso di due Comuni appartenenti a diverse Province/Città Metropolitana, l'approvazione dovrà essere fatta da entrambe le Province/Città Metropolitana interessate. Tale aggregazione ai fini del calcolo del $FP_{comunale}$ sarà permanente, dovrà essere comunicata a Regione da Provincia/Città Metropolitana, una volta approvata, e costituirà automatico aggiornamento della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia, redatta ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003."

Come nella versione transitoria stabilita nel PRGR, lo specifico criterio localizzativo del fattore di pressione si applica alle modifiche di discariche esistenti così come definite in modo specifico, diversamente dalla definizione generale di "modifica" presente per tutti gli altri criteri localizzativi.